



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Oggetto: Competenza del geometra in materia di progettazione di impianti fotovoltaici di 35 kWp

Rispondiamo in merito alle competenze professionali del geometra che abbia progettato un impianto fotovoltaico di 35 kWp.

Le competenze professionali dei geometri sono elencate dall'art. 16 del R.D. n.274 dell'11 febbraio del 1929:

“L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;*
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;*
- c) misura e divisione di fondi rustici;*
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;*
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;*
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;*
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;*
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;*
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;*
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);*
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;*
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.”

Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 2 della L. n.1086 del 5 novembre 1971 e con l'art. 64 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001, e con l'art. 1 del D.M. 37 /2008, tenendo conto però che la semplice disamina delle disposizioni sopra elencate non consente di definire con chiarezza quali siano le competenze progettuali effettive che il legislatore ha inteso attribuire ai geometri.

Solo una panoramica della più autorevole giurisprudenza espressasi negli anni consentirà di delineare in maniera più compiuta il campo di tale categoria professionale, in attesa di una tanto agognata novella legislativa che ponga fine ad una querelle tanto intensa.

Dalla lettura dell'art. 16 R.D. 274/1929 emerge in maniera chiara ed inequivoca che tra le materie oggetto di progettazione e direzione dei lavori del geometra non siano compresi né gli impianti elettrici, né a maggior ragione quelli fotovoltaici.

In linea di principio, non sarebbe possibile in nessun modo attribuire competenze in materia impiantistica al geometra.

Anche una giurisprudenza oggi minoritaria conferma tale assunto.

****.*.*.*.****

Tuttavia, le più recenti pronunce della giustizia di legittimità, sia civile che amministrativa, riconoscono una seppure limitata competenza in materia impiantistica ai geometri, ampliando il concetto di “edilizia civile”.

Come la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al geometra una pur limitata competenza negli interventi edilizi in cemento armato (vedi, TAR Campania, sez II Napoli n. 3521 del 26 giugno 2014, Cons. Stato n. 1526 del 14 marzo 2013), per interventi edilizi di modesta dimensione, tali da non implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ovvero per opere che pongano in pericolo l'incolumità delle persone, così si è evoluto il concetto di “edilizia civile” tanto da ricomprendere anche gli impianti, purché asserviti alle abitazioni civili.

Con sentenza n. 4866/2009, il Consiglio di Stato affermava che *“il concetto di opere di edilizia civile si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificatamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato”*.

Lo stesso Consesso Amministrativo precisava che, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, il progetto può essere presentato autonomamente e non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile. Ciò comporta che il progetto stesso possa essere sottoscritto anche da un architetto ovvero da un professionista, che non sia in possesso delle competenze specifiche in materia impiantistica.

Chiaramente il principio può essere esteso anche ad altre categorie professionali, che, in via concorrente, rivendicano la competenza professionale alla progettazione di opere edilizie, che possono progettare l'impianto tecnologico, in quanto collegato all'opera di edilizia civile, posto a corredo del fabbricato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Il concetto di edilizia civile viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (vedi, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 gennaio 2005 n. 9, che, in relazione ad un sistema di videosorveglianza, ha ritenuto che si verta in un mero profilo di realizzazione di edilizia civile, dove invece il concetto di "applicazione della fisica" può rilevare nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali) (così, Cons Stato Sez. VI 15 marzo 2013 n. 1550).

****.*.*.*.****

Quindi, secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale, il geometra (come il perito industriale in edilizia) può progettare impianti elettrici, e tecnici in via generale, purché asserviti ad un opera di edilizia civile con destinazione civile e non industriale.

A tale proposito, soccorre il vigente quadro normativo in tema di autorizzazioni alla installazione degli impianti di produzione di energia elettrica all'interno degli edifici (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2008, n. 37).

Invero, occorre muovere dalla nozione di "impianto fotovoltaico", che si configura come un impianto di produzione di energia elettrica inquadrabile fra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta (art. 2, comma 1, lettera c del D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.)

L'art. 2 del DM 05/07/2012 (nello stesso senso il D.M. 28 luglio 2005, il D.M. 6 febbraio 2006, il D.M. 19 febbraio 2007, il D.M. 11 aprile 2008) fornisce le seguenti definizioni di impianto fotovoltaico:

1. lett. e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

2. lett. f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;

3. lett. g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

4. lett. s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

****.*.*.*.****

Nel variegato quadro normativo di disciplina del cd "conto energia", nonché nelle delibere dell'AEEG e del GSE sono presenti numerosi riferimenti all'attività di progettazione; in ordine alle



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

competenze professionali si è soliti distinguere fra “tecnico abilitato” e “professionista iscritto all'albo”¹.

Né le delibere in questione, né i vari “conti energia” chiariscono cosa debba intendersi per professionista iscritto all'albo e/o tecnico abilitato; per chiarire tali aspetti è necessario riferirsi alla normativa relativa alla installazione degli impianti di produzione di energia elettrica negli edifici di cui al DM 37/2008². In particolare, l'art. 4 del DM 37/2008 individua le competenze professionali (chiarendo la distinzione fra professionista e tecnico abilitato), mentre il successivo articolo 5, proprio in tema di progettazione di impianti, precisa che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice³.

Il comma 2 della norma in esame chiarisce, poi, che la progettazione dell'impianto rientra nella sola competenza professionale del professionista iscritto all'albo, qualora la potenza dell'impianto ecceda i 6 kW di potenza.

Premesso, dunque, che l'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica e che la complessità tecnica di base dell'attività di progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica (e la conseguenziale richiesta di professionalità) resterebbe la medesima quale che sia la sua ubicazione interna e/o esterna al fabbricato (fermo restando, chiaramente, il diverso livello di complessità nella progettazione e realizzazione dell'involucro edilizio e nella sua installazione) il rinvio al DM 37/2008 appare obbligato se non in via diretta, quanto meno in via analogica, in quanto sarebbe priva di giustificazione e, comunque sia illogica, una disciplina delle competenze professionali diversificata e/o addirittura “affievolita” in relazione al fatto che l'impianto di produzione dell'energia elettrica sia realizzato al di fuori di un fabbricato.

Infatti, per impianti superiori ai 20 kW non è applicabile il DM 37/08, ma vale la normativa tecnica CEI 0-21 e CEI 0-16, che assicura e garantisce l'individuazione della cd. “regola dell'arte” stabilita dall'art. 1 della Legge 186/68.

A tal fine, è bene ribadire che la competenza alla progettazione degli impianti elettrici, in quanto rientranti nel concetto di “applicazione della fisica”, spetta al “professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste”, così come stabilite nel relativo regolamento professionale ovvero nelle leggi speciali, che di volta in volta individuano specifiche competenze alla progettazione.

¹

Ad esempio l'art. 3 della delibera dell'AEEG n. 188.05 del 14.09.2005 (Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale del 28.07.05) rinvia alle competenze professionali per l'espletamento delle attività di progettazione dell'impianto chiarendo che alla domanda di ammissione all'incentivo debba essere allegato il “progetto definitivo firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto all'albo professionale e dovrà tenere conto dei requisiti previsti dal DM 28 luglio del 2005...”. Nelle delibere AEEG 40/06 e n. 90/07 si prescrive, poi, che il progetto deve essere firmato da “un tecnico abilitato oppure da un professionista iscritto agli albi professionali”. Il GSE richiama la progettazione e le competenze professionali all'uopo necessarie nella predisposizione della documentazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti (ad esempio la scheda finale della documentazione di progetto).

² L'art. 1, 1° co DM 37/2008 prevede che: “Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura”. Il successivo comma 2, alla lett. a) prevede che: “Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”.

³

Ai fini del conseguimento della qualifica di “tecnico installatore” è necessario il possesso dei requisiti e titoli indicati nell'art. 4 del DM 37/2008.

Si consideri anche che il DLGS n. 28 del 3-3-2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) all'art. 15 (Sistemi di qualificazione degli installatori) ha chiarito che: “1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2021

Per tale ragione, la competenza alla progettazione non si può conseguire con corsi di aggiornamento o di qualificazione successivi all'iscrizione all'albo professionale, che ha carattere di accertamento costitutivo dello *status* professionale, al quale sono riconosciute dall'ordinamento le competenze alla progettazione degli impianti. Tale *status* impone a chiunque di prendere atto che il soggetto, cui l'iscrizione stessa si riferisce, ha il diritto di svolgere tutte le attività anche nei rapporti con i terzi, annesse a quello status (Cass. Civ. n. 5260/1981).

Il solo professionista iscritto all'albo, al quale l'ordinamento attribuire la specifica competenza alla progettazione degli impianti, potrà, dunque, progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 kWp, mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell'azienda installatrice.

Resta da chiarire cosa s'intenda con la dizione “...professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta”.

Per quanto appena esposto, un professionista iscritto all'albo sarà competente alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica, nella misura in cui detta attività sia consentita dall'ordinamento professionale di appartenenza e compresa tra quelle che determinano l'oggetto delle attività tipiche e riservate al professionista iscritta all'albo professionale specifico.

Sul punto, l'art. 16 del R. D. 11. 2.1929, n. 274 (ordinamento professionale dei geometri) non ricomprende fra le competenze professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici.

Alla luce di quanto sopra deve, dunque, escludersi che un professionista iscritto all'albo dei geometri possa predisporre il progetto di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kWp.

A tutto concedere un geometra, non in quanto “professionista iscritto ad un albo” ma in quanto “tecnico abilitato” ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 37/2008, potrebbe solo ed esclusivamente progettare un impianto di potenza inferiore ai 6 kW.